

**PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 8 DELLA L.R. N. 37 DEL 2002. (Procedura espropriativa per imposizione di servitù coattiva al fine della realizzazione di pubbliche fognature. Fase dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio)**

*Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna*

Prot. n. AMP/TUG/03/14618 del 23/07/2004

In merito alla procedura espropriativa da seguire per l'imposizione di una servitù di passaggio, si forniscono le seguenti precisazioni.

In via preliminare si sottolinea che nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 1, comma 1, e della L.R. n. 37 del 2002, art. 2, comma 1, ricadono sia le espropriazioni dei beni immobili sia quelle dei diritti relativi ad immobili, tra cui sono comprese le servitù prediali.

Pertanto nel caso da voi prospettato, l'ente competente alla realizzazione dell'opera dovrà attenersi a quanto previsto dalla L.R. n. 37 del 2002 per le prime due fasi, quella di apposizione del vincolo espropriativo mediante procedura di variante urbanistica e di dichiarazione di pubblica utilità, e a quanto previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001 per la fase della emanazione del decreto di esproprio e della determinazione della indennità.

Benché sia certo che la nuova normativa statale e regionale sugli espropri richiede l'apposizione del vincolo espropriativo quale primo atto della procedura, non può essere trascurato il fatto che solo con la L.R. n. 20 del 2000 nasce l'obbligo della localizzazione delle opere di urbanizzazione (tra cui le reti fognarie), per cui in genere i PRG antecedenti sono sprovvisti della localizzazione puntuale di tali opere.

Al fine di contemperare quanto richiesto dalla normativa sugli espropri con le previsioni dei PRG ancora vigenti, si può sostenere che in via transitoria, ossia per i PRG approvati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 37 del 2002, la fase dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio può dirsi espletata qualora, sebbene non sussista una puntuale localizzazione dell'opera nella cartografia del PRG, l'intervento rientri tra quelli dichiarati espressamente ammissibili per l'area oggetto di esproprio secondo la normativa tecnica di attuazione del PRG.

Solo qualora ricorra tale situazione, l'autorità competente alla realizzazione dell'opera può procedere con la successiva fase della dichiarazione della pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 16, della L.R. n. 37 del 2002, con i relativi adempimenti di pubblicità e di comunicazione.

Qualora invece l'intervento da realizzare non rientri tra quelli dichiarati espressamente ammissibili per l'area oggetto di esproprio secondo la normativa tecnica di attuazione del PRG, sarà necessario provvedere all'apposizione del vincolo mediante variante urbanistica. In tal caso per accelerare la procedura si potrebbe utilizzare l'art. 12, comma 6, della L.R. n. 37 del 2002 che consente di unire gli effetti dell'apposizione del vincolo e quello della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, a condizione che l'autorità competente a realizzare l'opera e quindi a seguire le procedure espropriative, trasmetta al Comune il progetto definitivo in luogo del preliminare (in tal caso nelle pubblicazioni e nelle comunicazioni occorre precisare che l'approvazione della variante ha sia l'effetto di apporre il vincolo espropriativo che quello della dichiarazione di pubblica utilità).